

CODICE DEONTOLOGICO

La normativa sulla privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, [Codice in materia di protezione dei dati personali](#)) prevede che – quando trattano dati personali – utenti e archivisti si attengano a un [Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici](#). Si noti che la legge impone di rispettare queste norme di deontologia professionale anche quando i dati sono liberamente consultabili.

Il codice ruota intorno ad un principio fondamentale: i dati personali debbono essere utilizzati nel rispetto della dignità delle persone interessate. Da questo principio, discendono una serie di indicazioni pratiche per chi utilizza i documenti d'archivio:

- “Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.” (art. 11, c. 2)
- “L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.” (art. 11, c. 4)

Molto spesso, soprattutto nelle ricerche di storia sociale, non c'è alcun bisogno di indicare in una pubblicazione il vero nome delle persone che appaiono nei documenti (posso, ad esempio, scrivere di storia della prostituzione in Italia, senza nessun bisogno di indicare il vero nome delle prostitute che compaiono nei documenti, o posso scrivere della repressione del procurato aborto durante il Fascismo senza alcun bisogno di indicare il vero nome delle donne che abortivano).

Quando si scrive di personaggi noti, però, spesso indicare il nome è indispensabile; in questi casi è consentito indicarne il nome, purché ci si astenga da intrusioni nella vita privata non necessarie; spiega il codice:

- “La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.” (art. 11, c. 3)

Rispettare la dignità delle persone non vuol dire comprimere il diritto di critica. Il Codice è molto chiaro su questo punto:

- “L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.” (art. 11, c. 1)